Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 106° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 8 aprile 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1965, n. 222.

Norma integrativa dell'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I vincitori del concorso per esame speciale di cui all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, che avevano in precedenza conseguito l'idoneità al concorso pubblico di gruppo *B*, bandito con decreto ministeriale 4 agosto 1939, al compimento del periodo di anzianità prescritta per la promozione alla qualifica di primo aiuto bibliotecario, saranno promossi a tale qualifica per merito comparativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 marzo 1965, n. 223.

Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui disponibilità risultino esaurite.

La somma di lire 3 miliardi prevista nel precedente comma è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. Tale capitolo sarà gestito dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Le somme non impegnate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 al 1998.

Art. 3.

All'onere di lire 3.200 milioni a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1965 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio suddetti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO — TAVIANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. 224.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di L. 14.625 milioni per la costruzione di un complesso da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19.500 milioni, per la costruzione in Roma, compresi gli impianti fissi, di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 2.

Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo si provvede, per lire 4.875 milioni, mediante i seguenti versamenti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Esercizio finanziario 1965	milioni 750
Esercizio finanziario 1966 . .	milioni 1.125
Esercizio finanziario 1967 . . .	milioni 875
Esercizio finanziario 1968 . . .	milioni 812,5
Esercizio finanziario 1969 . .	milioni 812,5
Esercizio finanziario 1970	milioni 500;

per la rimanente somma di lire 14.625 milioni la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 14.625 milioni ripartite come appresso:

Esercizio finanziario 1965 . .	milioni 2.250
Esercizio finanziario 1966	milioni 3.375
Esercizio finanziario 1967 . .	milioni 2.625
Esercizio finanziario 1968 . . .	milioni 2.437,5
Esercizio finanziario 1969 . .	milioni 2.437,5
Esercizio finanziario 1970	milioni 1.500.

Art. 3.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.

Art. 4.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione.

Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il periodo di ammortamento può cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

Art. 5.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvederà alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno, in corrispondenza, stanziate le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti di cui all'art. 2.

Art. 6.

All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvederà a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.

Per l'esercizio 1965 il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il complesso edilizio di cui all'art. 1 farà parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 8.

Dopo che sarà avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. 225.

Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 2.

Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.

Art. 3.

Gli articoli 256 e 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.

Art. 4.

Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 5.

Gli alloggi di proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ai sensi dello articolo 1 della presente legge sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 7.

I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

Art. 8.

Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965.

Cambio della denominazione in « nave appoggio » della corvetta « Ape ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1952, registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 361, col quale la corvetta « Ape » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Ape », di cui al decreto presidenziale 16 agosto 1952 indicato nelle premesse, assume la denominazione di nave appoggio « Ape », a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 290

(2288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1965.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296 sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione predetto in quanto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi delle disposizioni precitate i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei pensionati devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerati i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione, nonchè gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Ortolani P.A. Piervirgilio, Ravenna Ruggero e Tramontani Renato, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Pavan on. Agostino, Ravecca Lino e Roveri Armando, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Bussi avv. prof. Benedetto e Zaccagnini Mario, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Pistocchi Costante, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Sorangelo Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

De Bernardi avv. Mario, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Anselmi Alfredo e Ballanti Giovanni, in rappresentanza dei pensionati assistiti dall'Istituto;

Levy dott. Aldo e Bellacci avv. Riccardo, in rappresentanza degli industriali;

Pilati dott. Giuseppe e Palermo avv. Vito, in rappresentanza degli agricoltori;

Bagnara rag. Callisto, in rappresentanza dei commercianti;

Perusini dott. Perusino, in rappresentanza delle imprese di credito;

Muratori dott. Giulio, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Fioretti prof. Ferruccio e Pirolo dott. Francesco, in rappresentanza dei medici;

Maestrini avv. Franco e Tardioli dott. Nicola, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Carapezza dott. Giovanni e Pilia dott. Cesare, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Albanese dott. Angiolino, per il Ministero del tesoro;

Prima dott. Luigi, per il Ministero dell'interno;

Martorana prof. Ferdinando, per il Ministero della sanità;

De Angelis dott. Arturo, per il Ministero della agricoltura e delle foreste;

Roscioni dott. Marcello, per il Ministero dell'industria e commercio;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 208. — MAUCERI

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Conca del lago di Scandarello nel comune di Amatrice (Rieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la Conca del lago di Scandarello nel comune di Amatrice;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Amatrice;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ha un eccezionale valore panoramico, conferitole dallo specchio del lago, dalle suggestive insenature, dalle zone verdeggianti e boschive che ricoprono i declivi soprastanti il lago, dai pitto-

reschi agglomerati che la dominano e, particolarmente dal Villaggetto La Conca sulle rive del lago, sì da formare stupendi quadri naturali, godibili da numerosi punti pubblici di visuale e particolarmente dalla Salaria;

Decreta:

La Conca del lago di Scandarello sito nel territorio del comune di Amatrice ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: delimitata a nord dalla Salaria, ad ovest dalla Salaria e dal sentiero che da Colle Sanguigne raggiunge Colle della Perella e Colle Muraduro fino a quota 997, a sud dal sentiero che da Colle Muraduro va all'agglomerato di Configno e di qui all'incrocio con la strada per San Benedetto, ad est dalla strada per San Benedetto, dal sentiero che va da San Benedetto a Colli e prosegue fino alla strada per Amatrice e da questa fino alla Salaria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Amatrice provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 4

Oggi, 10 maggio 1962, alle ore 11, nella sede della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5. AMATRICE: Conca del lago di Scandarello;

(*Omissis*).

Alle ore 11, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la Conca del lago di Scandarello nel comune di Amatrice ha un eccezionale valore panoramico conferitole dallo specchio del lago, dalle suggestive insenature, dalle zone verdeggianti e boschive che ricoprono i declivi soprastanti il lago, dai pittoreschi agglomerati che la dominano e, particolarmente dal Villaggetto La Conca sulle rive del lago, sì da formare stupendi quadri naturali;

Visto che esistono punti pubblici di visuale e particolarmente la Salaria, dai quali si può godere tale meraviglioso paesaggio;

Rilevata la necessità di disciplinare le eventuali trasformazioni che nella conca verrebbero ad affettuarsi;

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Conca del lago di Scandarello nel comune di Amatrice, delimitata a nord dalla Salaria, ad ovest dalla Salaria e dal sentiero che da Colle Sanguigno raggiunge Colle della Perella e Colle Muraduro fino a quota 997, a sud dal sentiero che da Colle Muraduro va all'agglomerato di Configno e di qui all'incrocio con la strada per San Benedetto, ad est dalla strada per San Benedetto, dal sentiero che va da San Benedetto a Colli e prosegue fino alla strada per Amatrice e da questa fino alla Salaria.

(*Omissis*).

Il presidente: Odoardo VECCHIARELLI

Il segretario: Giovanni PORFIRI

(2286)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Giugliano (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea sita nel comune di Giugliano in Campania;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Giugliano (Napoli);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, godibili dalla pubblica via Domitiana, anch'essa compresa nel vincolo;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Giugliano (Napoli) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge

stessa. Tale zona è compresa tra il mare e la Strada statale n. 7 (via Domitiana, anch'essa compresa nel vincolo) a partire dal confine del comune di Castelvolturno fino al confine del comune di Pozzuoli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il Comune di Giugliano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

L'anno millenovecentosessantatre, addì 11 novembre, alle ore 9,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli - Palazzo Reale - si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Sono presenti:

1) Ceriani comm. dott. Ettore, presidente;
2) Pacini prof. Riccardo, soprintendente monumenti;
3) Carola cav. lav. ing. Vincenzo, rappresentante industriali;
4) Dentice Conte d'Accadia avv. Domenico, rappresentante agricoltori;
5) Fiore comm. Enzo, presidente E.P.T.;
6) Aletta arch. Raffaele, rappresentante professionisti e artisti.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) GIUGLIANO - zona litoranea, imposizione vincolo (proposta arch. Aletta).
Varie.

(*Omissis*).

Per quanto si riferisce al punto 4) e cioè la eventuale imposizione di vincolo sulla zona litoranea del comune di Giugliano (proposta dell'architetto Aletta) la Commissione all'unanimità udite le relazioni del proponente e del soprintendente, considerato che la zona in questione è la sola rimasta esclusa dalla protezione della legge, rilevato che essa riveste un carattere paesistico e panoramico di notevole interesse pubblico, decide di sottoporre a vincolo tutta la fascia litoranea compresa tra la via Domitiana e il mare del comune di Giugliano, come da allegata planimetria ai sensi del comma quarto dell'art. 1 della legge perchè rappresenta una bellezza panoramica considerata come quadro naturale.

(*Omissis*).

La seduta viene chiusa alle ore 12.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Visti gli articoli 1, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night club), ristoranti e trat-

torie della provincia di Bologna, sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da tutte le aziende della provincia di Bologna, esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night club) senza servizi di ristorante.

Categorie del personale:

1ª categoria	L. 65.500
2ª categoria	» 57.100
3ª categoria	» 44.800

TABELLA *B*

Retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da tutte le aziende della provincia di Bologna, esercenti ristoranti, trattorie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night club) con servizio di ristorante.

Categorie del personale:

1ª categoria	L. 77.400
2ª categoria	» 65.100
3ª categoria	» 54.800

Le retribuzioni medie mensili come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore lavorative prestate in ciascuna di esse e si intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e festività.

Per i lavoratori di cui alla tabella *B* le retribuzioni sono comprensive anche del valore del vitto e dell'alloggio.

Dalla applicazione delle presenti tabelle sono esclusi i lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro nella stessa giornata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1965.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1872;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1964, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli per il triennio 1963-65;

Vista la deliberazione del 30 ottobre 1964, con la quale il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli ha designato il dott. Beniamino Caputo quale membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio sopracitato, in sostituzione del dott. Giuseppe Giannino dimissionario, e lo avv. Vittorio Di Vuolo quale membro supplente del Collegio stesso;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Il dott. Beniamino Caputo, in sostituzione del dottor Giuseppe Giannino, dimissionario, e l'avv. Vittorio Di Vuolo sono nominati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli.

I predetti dureranno in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Roma, addì 12 marzo 1965

Il Ministro: MEDICI

(2314)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.

Nomina del presidente del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste le leggi 24 luglio 1942, n. 1023, 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, relative al Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1964, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, l'on. senatore dott. Girolamo Messeri veniva nominato — quale Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero — presidente del Comitato di cui all'art. 1 del sopra citato decreto n. 626;

Considerato che il sopra menzionato on. senatore dott. Girolamo Messeri si è volontariamente dimesso da Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente del Comitato di cui sopra è cenno, a seguito della nomina a Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero dell'on. senatore ing. Emilio Battista;

Decreta:

L'on. sen. ing. Emilio Battista, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è nominato presidente del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione dell'on. sen. dott. Girolamo Messeri, dimessosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(2289)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1107 del 23 marzo 1965. Prezzo indicativo del latte; Prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità; Prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari (campagna lattiera 5 aprile 1965-31 marzo 1966).

Con circolare n. 1107 del 23 marzo 1965, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento CEE n. 13/64 del 5 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; nonchè in applicazione dei Regolamenti n. 62/64 CEE del 3 giugno 1964 e n. 111/64 CEE del 30 luglio 1964, adottati dalla Comunità Economica Europea e pubblicati rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Economiche Europee » n. 92 del 10 giugno 1964 e n. 130 del 12 agosto 1964 e successivi;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 8252 e 8296, rispettivamente in data 27 febbraio 1965 e 22 marzo 1965;

Visto il provvedimento CIP n. 1093 del 29 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A) Il prezzo indicativo del latte, il prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità, i prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari, fissati, per la campagna lattiera 1964-65 col provvedimento CIP n. 1093 del 29 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964, sono prorogati a tutto il 4 aprile 1965.

B) I. — PREZZO INDICATIVO DEL LATTE PER LA CAMPAGNA LATTIERA 1965-66

Il prezzo indicativo nazionale del latte, di cui all'art. 18, del Regolamento CEE n. 13/64 del 5 febbraio 1964, con contenuto del 3,7 % di materia grassa, rèso partenza azienda agricola, valevole per il periodo dal 5 aprile 1965 al 31 marzo 1966, viene fissato in L. 64,35 al chilo.

II. — PREZZO D'INTERVENTO PER IL BURRO FRESCO NAZIONALE DI PRIMA QUALITA DELLA CAMPAGNA LATTIERA 1965-66

Per il periodo dal 5 aprile 1965 al 31 marzo 1966 il prezzo di intervento per il burro fresco nazionale di 1ª qualità, avente, cioè, almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua e del 2 % di sostanze secche magre di provenienza lattica e che corrisponda, inoltre, ai requisiti richiesti dalle disposizioni sanitarie vigenti, con età massima di 3 settimane e senza imballaggio, viene stabilito in L. 935 al chilo.

III. — PREZZI DI ENTRATA PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA CAMPAGNA LATTIERA 1965-66

I prezzi di entrata dei prodotti lattiero-caseari, valevoli per il periodo dal 5 aprile 1965 al 31 marzo 1966, ad eccezione del latte scremato in polvere, destinato esclusivamente alla alimentazione del bestiame, di cui al successivo punto *d*), il cui prezzo di entrata è valido fino al 31 ottobre 1965, vengono fissati nella misura a fianco indicata per ciascun prodotto pilota:

a) *Siero di latte in polvere Spray*, di 1ª qualità, 1,5 % di materie grasse sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età tre mesi, incluso sacco da 25-50 kg. (voce doganale 04.02 A I) . . . . L. 16.569 al q.le

b) *Latte intero in polvere*, senza aggiunta di zuccheri, Spray, di 1ª qualità, 24 % di materie grasse sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, fresco, in sacchi da 25-50 kg. (voci doganali 04.02 A II *a*); 04.02 A II *b*) da 2 a 8; 04.02 A III *a*); 04.02 B I; 04.02 B II *a*) . . . . L. 62.000 al q.le

c) *Latte scremato in polvere*, senza aggiunta di zuccheri, Spray di 1ª qualità, massimo 1,5 % di materie grasse sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età 2-4 settimane, in sacchi da 25-50 kg. compresi (voci doganali 04.02 A II *b*) 1; 04.02 A III *b*); 04.02 B II *b*) . . . . L. 33.500 al q.le

d) *Latte scremato in polvere*, definito come sopra, destinato esclusivamente alla alimentazione del bestiame (voce doganale 04.02 A III *b*) 1), prezzo valido fino al 31 ottobre 1965 . . . . L. 18.438 al q.le

e) *Latte concentrato*, senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato), di 1ª qualità, con l'8 % minimo di materie grasse sul peso e il 26 % minimo di sostanza secca, in casse da 96 scatole del peso di 170 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 A III *c*) . . . L. 43.000 al q.le

f) *Latte concentrato zuccherato*, 9 % di materie grasse sul peso, 31 % minimo di sostanza secca ed un tenore in zucchero aggiunto del 40 %, in casse da 48 scatole da 385 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 B II *c*) L. 55.000 al q.le

g) formaggio: *Gorgonzola maturo* di 1ª qualità, 48 % minimo di materie grasse su secco e 50 % minimo di sostanza secca, età 2-4 mesi, in imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 D) L. 75.446 al q.le

h) formaggio: *Parmigiano reggiano*, in forme intere, senza imballaggio, 32 % di materie grasse su secco e 63-55 % di sostanza secca (voce doganale 04.04 E I) prezzo unico per la Comunità . . . . L. 92.163 al q.le

i) formaggio: *Emmenthal*, di 1ª qualità, 45 % minimo di materie grasse su secco e 62 % minimo di sostanza secca, in forme intere (voce doganale 04.04 E II) . . L. 68.750 al q.le

l) formaggio: *Provolone* di 1ª qualità, 45 % minimo di materie grasse su secco, 57-58 % minimo di sostanza secca, 3 mesi di età, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E IV); 04.04 F) . . . . L. 72.500 al q.le

m) formaggio: *Italico*, di 1ª qualità, 48-50 % di materie grasse su secco, 49 % minimo di sostanza secca, età 4 settimane, in imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 E VI) . . . L. 71.000 al q.le

n) formaggio: *Taleggio*, di 1ª qualità, 48 % minimo di materie grasse su secco, 54 % minimo di sostanza secca, età 4-6 settimane in imballaggi normalmente utilizzati dal commercio (voce doganale 04.04 E VII) L. 71.442 al q.le

o) formaggio: *Mascarpone*, di 1ª qualità, 70 % minimo di materie grasse su secco, 48 % minimo di sostanza secca, fresco, in casse da 50 porzioni da 100 gr. ciascuna (voce doganale 04.04 E VIII) . . . . L. 95.263 al q.le

p) *Lattosio raffinato*, con un tenore minimo in peso di 98 % di zucchero lattico, in casse da 50 kg. incluse (voce doganale 17.02 A) . . . . L. 31.381 al q.le

q) *Burro di 1ª qualità*, contenente in peso almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua e del 2 % di « sostanze secche magre di provenienza lattica », e che risponda alle disposizioni vigenti nel Paese d'origine per quanto riguarda il burro nazionale di 1ª qualità (voci doganali: 04.03 A; 04.03 B) . . . . L. 101.225 al q.le

r) formaggio: *Chedder*, in forme intere, età 2-3 settimane, 50 % materie grasse su secco e 57 % minimo di sostanza secca (voce doganale 04.04 E III) . L. 47.663 al q.le

s) formaggio: *Tilsit* (Havarti) in forme intere, età 6 settimane, 45 % di materie grasse su secco, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E V) L. 72.500 al q.le

I prezzi sopra riportati valgono anche per i prodotti facenti parte del gruppo cui appartiene il prodotto pilota, salvo che, in conformità dell'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 13/64 del 5 febbraio 1964, siano previsti prelievi derivati per i prodotti assimilati, appartenenti allo stesso gruppo.

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(2326)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 marzo 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Salvatore Corsaro, Console onorario d'Austria a Palermo.

(2329)

In data 22 marzo 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Leslye Haslam Pineda, Console onorario del Nicaragua a Genova.

(2330)

In data 22 marzo 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Michele Boccadifuoco, Vice console onorario dei Paesi Bassi a Siracusa con giurisdizione sulle provincie di Siracusa e Ragusa.

(2331)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 marzo 1965:

Chiappe Serafina, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Alghero, distretto notarile di Sassari;

Feriani Giustino, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Sandrigo, stesso distretto.

(2290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di Statistica metodologica presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di Statistica metodologica alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2435)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Vincenzo Colamussi, nato a Ferrara il 3 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara il 5 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(2261)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nell'elenco n. 43 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1965, alla pagina 3, n. 68, ove è detto « *Italvit B*/1, 2 fiale × 2 cc. fortissimo » leggasi « *Italvit B*/1, 3 fiale × 2 cc. fortissimo » ed alla pagina 7, n. 202 ove è detto « *Ci-Dalma* già *Jarexin* fiale da 1 cc.; fiale da 2 cc. » leggasi « *Di-Dalma* già *Jarexin* 10 fiale da 1 cc.; 10 fiale da 2 cc. ».

(2250)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

425° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1965, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 155, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Gualdo Cattaneo », in territorio dei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Montefalco, provincia di Perugia, di cui è titolare l'Unione Esercizi Elettrici - U.N.E.S. - S.p.a., in base al decreto ministeriale 13 aprile 1961, è intestata a decorrere dal 1° aprile 1963 all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Roma.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 201, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fons salutis » o « Sorgente d'acqua marcia », in territorio del comune di Agliano, provincia di Asti, è intestata, a decorrere dla 17 ottobre 1946, ai signori Vincenzo, Augusto e Carlo Alberto Cocito, rappresentati dal primo, domiciliato in Agliano, provincia di Asti.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 202, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società talco e grafite Val Chisone, con sede a Pinerolo, alla concessione della miniera di grafite denominata « Timosella », sita in territorio del comune di San Germano Chisone, provincia di Torino.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società italiana potassa, con sede in Roma, alla concessione della miniera di roccia leucitica denominata « Casa Ciotti », sita in territorio del comune di Civitacastellana, provincia di Viterbo.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 200, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società italiana potassa, con sede in Roma, alla concessione della miniera di roccia leucitica denominata « Rio Corverino », sita in territorio del comune di Civitacastellana, provincia di Viterbo.

Decreto ministeriale 15 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1965, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 118, con il quale la concessione del giacimento di terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C denominata

« Meledo Alto », sita in territorio del comune di Sarego, provincia di Vicenza, di cui sono titolari in base al decreto ministeriale 9 luglio 1962, i signori Domenico Tecchio e Cesare dall'Ora, è trasferita ed intestata alla Soc. r. l. « S.I.T.E.M. » (Società Italiana Terre e Minerali), con sede legale in Altavilla Vicentina, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 20 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1965, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 309, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società esercizio miniere S.p.a., con sede in Genova, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Venzi Rovereto », sita in territorio del comune di Cesena, provincia di Forlì.

Decreto ministeriale 3 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1965, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 97, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Cooperativa operai minatori Lilliano Campalli », con sede in Castellina Scalo del comune di Monteriggioni, provincia di Siena, alla concessione della miniera di lignite denominata « Lilliano Campalli », sita in territorio del comune di Castellina n Chianti, provincia di Siena.

Decreto del prefetto della provincia di Massa Carrara 29 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 13 febbraio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale al sig. Pelli Bengasi ,domiciliato in Monzone di Fivizzano, provincia di Massa Carrara, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale della località « Monzone », in territorio del comune di Fivizzano, provincia di Massa Carrara.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli il 13 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 1° febbraio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Mineraria Montevergine S.p.a., con sede sociale in Lecce, è accordata la concessione mineraria per la coltivazione del giacimento di bauxite denominato « Otranto », in territorio del comune di Otranto, provincia di Lecce, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 11 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 78, con il quale l'area della concessione « Callunghe », per marna da cemento, sita in comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, di cui è titolare, in virtù del decreto distrettuale 13 marzo 1964, la ditta Buelli Renato e Buelli Marina, con sede in Tavernola Bergamasca, è ridotta da Ha. 5.15.56 ad Ha. 3.75.25.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti - Sezione di Milano, il 9 marzo 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 81, con il quale alla S.a.s. « IMEC » (Industria Milanese Esercizio Cave) di E. Gualdoni & C., con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Castelletto » contenuto nei mappali numeri 3375, 3373, 3374 e in parte del mappali numeri 3361, 3358, 3357, 3356, 3354, 3351, 3356, 3359 del catasto terreni del comune di Cuggiono, provincia di Milano.

(2259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 7 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,78	624,79	624,75	624,75	624,85	624,76	624,84	624,84	624,77
$ Can.	578,38	578,25	578,30	578,45	577,10	578,36	578,35	578,37	578,35	578 —
Fr. Sv.	143,90	144 —	143,93	143,995	143,97	143,87	144 —	143,90	143,87	144 —
Kr. D.	90,31	90,34	90,33	90,3250	90,20	90,32	90,3350	90,30	90,32	90,30
Kr. N.	87,37	87,40	87,37	87,35	87,30	87,36	87,36	87,37	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,65	121,64	121,60	121,64	121,60	121,65	121,6050	121,65	121,66	121,61
Fol.	173,64	173,70	173,65	173,68	173,70	173,63	173,67	173,65	173,62	173,65
Fr. B.	12,59	12,59	12,5912	12,59	12,58	12,58	12,5895	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,52	127,52	127,50	127,45	127,51	127,5050	127,50	127,51	127,51
Lst.	1745,15	1745,60	1745,70	1745,45	1745,25	1745,37	1745,50	1745,25	1745,35	1745,60
Dm. occ.	157,18	157,20	157,21	157,19	157,15	157,17	157,2050	157,15	157,16	157,20
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,1910	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,755	21,80	21,75	21,76	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 7 aprile 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	102,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,755
1 Dollaro canadese	578,40
1 Franco svizzero	143,997
1 Corona danese	90,33
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,622
1 Fiorino olandese	173,675
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1745,475
1 Marco germanico	157,197
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,757

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto 26 gennaio 1965.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti, il 26 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato;
Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta.

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 12, 13, 14 e 15 luglio 1965 con inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 marzo 1965

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

(2248)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esame-colloquio a quarantre posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruoli ingegneri, fisici, chimici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1687, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:
per il ruolo ingegneri n. 28;
per il ruolo chimici n. 6;
per il ruolo fisici n. 9.

I posti messi a concorso nel ruolo ingegneri sono così suddivisi:
specialità «costruzioni aeromeccaniche» posti n. 13;
specialità «infrastrutture aeronautiche» posti n. 8;
specialità «elettronica» posti n. 7.

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità «geofisici».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore; gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso limitatamente ad un solo ruolo e nel ruolo ad una sola delle specialità di cui allo art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un Istituto della Repubblica, una delle seguenti lauree in ingegneria e siano in possesso della relativa abilitazione professionale:

laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, o chimica se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria civile, o laurea in architettura, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

laurea in ingegneria elettronica, o elettrotecnica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità elettronica;

2) abbiano conseguito anteriormente, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un Istituto della Repubblica la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

3) abbiano conseguito anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un Istituto della Repubblica la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici: specialità geofisici;

4) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato: per i concorrenti al ruolo ingegneri il 38° anno di età e per i concorrenti ai ruoli chimici e fisici il 40° anno di età alla data del presente decreto;

5) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

6) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie: 1) ottimo; 2) buono; 3) sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicato il ruolo e la specialità per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, *dovrà essere redatta in carta* da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª Concorsi - Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto e, limitatamente ai concorrenti per il ruolo ingegneri, il possesso dell'abilitazione professionale;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri essere esaminato.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulterà dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazioni quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande o documentazioni di cui al successivo art. 5 che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo, di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso di cui al primo comma del precedente art. 4:

1) certificato di laurea, rilasciato dall'Università, attestante anche i voti conseguiti negli esami sostenuti in tutti gli anni accademici;

2) certificato di abilitazione professionale o copia autentica di esso limitatamente ai concorrenti nel ruolo ingegneri;

3) i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza conseguiti o maturati entro il termine utile di presentazione delle domande, salvo diverse precisazioni contenute nel successivo art. 8:

a) laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o certificato attestante il superamento degli esami del primo anno; certificato attestante il superamento degli esami del 1° e del 2° anno del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; diploma delle scuole di armamento aeronautico; diploma di specializzazione postuniversitaria in radio comunicazioni; diploma della Scuola superiore PP.TT.; diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche; diploma rilasciato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Centro nazionale per la fisica dell'atmosferica e meteorologia - attestante la conseguita specializzazione come ricercatore di fisica dell'atmosfera e meteorologia;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

f) copia dello stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

g) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

h) documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

L'esame-colloquio avrà luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Esso verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente bando per ciascun ruolo e specialità di cui all'art. 1.

A ciascun candidato verrà attribuito per tale esame un punteggio espresso in ventesimi.

I candidati per essere dichiarati idonei, dovranno conseguire, in detto esame-colloquio, il punteggio di almeno 12/20.

I candidati che ne abbiano fatto domanda, a norma del precedente art. 4, sosterranno altresì la prova o le prove orali facoltative di lingue estere, prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo e specialità, di coloro, che avranno ottenuto la idoneità nell'esame-colloquio, saranno formate sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto nell'esame-colloquio moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) la media dei voti, ridotti in centesimi, riportati negli esami:

di analisi matematica, meccanica razionale o scienza delle costruzioni per i concorrenti del ruolo ingegneri;

di chimica generale e inorganica, chimica organica e chimica fisica per i concorrenti del ruolo chimici;

di analisi matematica, meccanica razionale e fisica generale per i concorrenti del ruolo fisici;

d) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: 6 punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

e) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per la laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale ovvero per il superamento del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche, dimezzando tale punteggio qualora il documento attesti il superamento dei soli esami relativi al primo anno di detti corsi;

5 punti per il diploma di specializzazione post universitaria, in radio-comunicazioni ovvero per il diploma della Scuola superiore PP.TT. ovvero per l'attestato rilasciato a coloro che siano risultati idonei al corso del Consiglio nazionale delle ricerche per ricercatori di fisica dell'atmosfera e meteorologia ovvero per il diploma della scuola di armamento aeronautico ovvero per il certificato rilasciato ai frequentatori, del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche ovvero per il diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quelle suddette e quella che ha dato diritto alla ammissione;

2 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

da 1/2 a 2 punti secondo la valutazione preventivamente stabilita, dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello a cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione ha, altresì, facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente per la pubblicazione ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma di laurea non fosse stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il certificato di laurea contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

6) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) copia dello stato di servizio — per gli ufficiali — o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa), (compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle FF. AA., sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è permesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicassero meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico.

Art. 11.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli e specialità nei limiti dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del ruolo ingegneri non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo la nomina i vincitori, qualora in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno, a loro domanda, essere avviati alle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1965
Registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 173. — LAZZARINI

PROGRAMMI DI ESAME-COLLOQUIO

RUOLO INGEGNERI

SPECIALITÀ « COSTRUZIONI AEROMECCANICHE »

Meccanica razionale

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;
statica dei sistemi rigidi;
dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali.

Meccanica applicata alle macchine

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica dei meccanismi;
problema dinamico delle macchine;
trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili;
volani;
regolatori;
molle.

Macchine termiche ed idrauliche

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teoria generale delle macchine a fluido;
compressori;
motori alternativivi a combustione interna;
turbine a gas.

SPECIALITÀ « INFRASTRUTTURE AERONAUTICHE »

Meccanica razionale

(vedere programma
per la specialità Costruzioni aeromeccaniche).

Meccanica applicata alle costruzioni

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni;
travi semplici e composte percorse da carichi mobili;
sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili

Programmi universitari relative alle seguenti materie:

architettura tecnica: strutture ed impianti tecnologici relativi;
costruzioni in acciaio e c. a.;
costruzioni stradali;
costruzioni idrauliche.

SPECIALITÀ « ELETTRONICA »

Meccanica razionale

(vedere programma
per la specialità Costruzioni aeromeccaniche).

Elettronica

Programma universitario relativo agli argomenti di maggiore rilievo delle materie:

radiotecnica generale;
elettronica applicata.

Impianti e macchine elettriche

Programmi universitari delle materie omonime, con particolare riguardo alla impostazione teorica dei progetti di massima di impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione, conversione di energia elettrica ed alla teoria delle principali macchine elettriche degli impianti stessi.

RUOLO CHIMICI

Chimica generale ed inorganica

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

gas e soluzioni;
pesi atomici e molecolari;
struttura dell'atomo e sue trasformazioni;
cinetica chimica;
equilibri omogenei ed eterogenei;
elettrochimica;
diagrammi di stato;
elementi del quinto, sesto e settimo gruppo del sistema periodico, inoltre carbonio, boro ed alluminio.

Chimica organica

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

idrocarburi alifatici, aromatici ed aliciclici;
alcoli, aldeidi, chetoni ed acidi;
idrati di carbonio;
nitroderivati;
isomeria;
riconoscimento e dosaggio dei gruppi funzionali.

Chimica analitica

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

principi dell'analisi quantitativa ponderale;
teoria dell'analisi volumetrica per acidimetria, alcalimetria e ossido-riduzione;
teoria e pratica dell'analisi elettrolitica, conduttometrica e potenziometrica;
principi e pratica dell'analisi spettrale per emissione ed assorbimento;
analisi gas-cromatografica;
metodi di analisi ai raggi X.

RUOLO FISICI

SPECIALITÀ « GEOFISICI »

Matematica

Programmi universitari dei corsi per la laurea in Fisica di calcolo infinitesimale e geometria analitica.

Fisica

Programmi universitari dei corsi per la laurea in Fisica con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

misure ed errori di misure;
teoria cinetica dei gas;
termologia;
primo e secondo principio della termodinamica con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei;
campo elettrico, corrente continua;
campo magnetico;
correnti variabili;
emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche;
corpo nero;
principi di ottica geometrica e fisica;
fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

Meccanica

Programmi universitari dei corsi per la laurea in Fisica, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali;
meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi;
proprietà meccanica dei solidi, liquidi e gas;
meccanica dei fluidi;
propagazione di perturbazioni nei mezzi continui.

Prova orale facoltativa di lingue estere

Il candidato dovrà dar prova della sua capacità nel parlare o nello scrivere nella o nelle lingue prescelte fra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare
1° *Reparto* 5ª *Divisione concorsi*
1ª *Sezione* ROMA.

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esame-colloquio per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo - specialità (2) . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del .

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

di non aver riportato condanne penali (4) .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico . con la votazione di .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (5);

di trovarsi nella seguente posizione militare (6)

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera:

. . . li . .
(Data)

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) La specialità deve essere indicata solo dai concorrenti per il ruolo ingegneri.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Soltanto per i concorrenti nel ruolo ingegneri.

(6) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre, se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo

(1680)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario - ruolo degli agenti tecnici - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario - ruolo degli agenti tecnici - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 17 settembre 1964, avrà luogo in Roma presso la sede ENPI, via Boncompagni n. 101, il giorno 28 aprile 1965 alle ore 17.

(2437)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel foglio d'ordini n. 23 in data 20 marzo 1965 del Ministero della difesa-Marina è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1965, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 31, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1963.

(2208)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del mese di marzo 1965, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

(2307)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.